



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.7444 / Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Istituzione della Consulta regionale delle professioni"
(Reg.gen.n.301)**

Ad iniziativa del Consigliere Roberto Conte.
Depositata il 26 settembre 2007

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare per l'esame;

II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **29 OTT. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Istituzione della Consulta regionale delle professioni”

Ad iniziativa del Consigliere Roberto Conte

Ruolo Generale n. 301



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La potestà normativa affidata alle Regioni riguardo alle “professioni” rappresenta una delle più significative innovazioni introdotte dall’art. 117, comma terzo, della Costituzione, riformata dalla legge cost. n. 3 del 2001, la quale attribuisce alla legislazione concorrente delle regioni la disciplina di tale materia.

Il nuovo testo costituzionale assegna alla competenza della legge statale solamente la definizione dei principi fondamentali; vi sono peraltro inevitabili intrecci con altre materie di competenza statale, quali la disciplina della concorrenza o in quella dell’ordinamento civile, materie affidate, dall’art. 117, comma secondo, della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato.

Deve infine essere ricordato il quadro di riferimento europeo, che si caratterizza per una disciplina di crescente importanza, e nel cui ambito vengono in risalto, in particolare, i principi della libera concorrenza e della libera circolazione dei servizi, principi applicabili anche alle attività delle libere professioni.

Il ruolo che le Regioni possono svolgere a favore di un forte sviluppo delle professioni è molto importante e si connette direttamente con il ruolo che esse esercitano in tutti i settori attinenti allo sviluppo economico del loro territorio – nel cui ambito le attività professionali hanno una importanza strategica – nonché con le ampie funzioni di sviluppo della formazione, dell’istruzione e di implementazione delle capacità dei cittadini e della loro qualificazione professionale al fine del migliore inserimento nel mercato del lavoro.

Questo nuovo ruolo delle Regioni non ha trovato, fino ad ora, adeguato riscontro nei lavori svolti. Ciò induce le Regioni ad avanzare una propria proposta, da discutere con le forze sociali interessate, in primo luogo con gli Ordini e con le Associazioni rappresentative dei professionisti, come nel caso dell’associazione dei tributaristi Lapet di cui è presidente Luigi Ferraiolo, affinché si possa addivenire ad una legge che fissi in maniera adeguata i principi fondamentali ai quali la legislazione regionale dovrà attenersi e siano delineate con maggiore chiarezza le sfere dell’intervento normativo che, comunque, competono allo Stato.

Il progetto introduce un innovativo sistema duale, nel quale, accanto alle più tradizionali professioni ordinistiche regolamentate, trovano spazio le professioni “riconosciute”, cui è affidato il compito di rappresentare, almeno in parte, le nuove forme di lavoro autonomo ed atipico che si stanno sviluppando nel mercato e che necessitano di una disciplina che le regoli.

Primo e comune principio che deve essere affermato è quello della libertà di esercizio delle professioni intellettuali, cui si connettono i principi dell’autonomia del professionista come singolo e delle espressioni ordinistiche ed associative che lo rappresentano.

Resta peraltro ferma l’esigenza, che viene pertanto mantenuta, di un controllo di deontologia, a tutela dei fruitori delle attività professionali.



Consiglio Regionale della Campania

A questi principi devono affiancarsi quelli che attengono allo svolgimento delle relative attività, cioè i principi di personalità, pluralismo, indipendenza, responsabilità diretta del professionista.

In questo quadro, che definisce un ambito fortemente coeso e unitario della disciplina delle professioni, l'attuazione del principio dell'attribuzione delle funzioni legislative e regolamentari alle Regioni, per essere conforme al nuovo modello costituzionale, deve ispirarsi al principio secondo cui alla normativa regionale competono certamente le funzioni che possono essere esercitate in maniera più efficace a tale livello territoriale e nelle autonomie professionali che in esso si esprimono (in conformità anche ai principi di sussidiarietà e di adeguatezza che il nuovo testo costituzionale sancisce).

Ne deriva un modello nel quale sono garantite le esigenze di unitarietà del sistema, che coincidono con le esigenze di eguaglianza nelle possibili attività delle persone – che si esprimono nella riserva allo Stato delle materie dell'“ordinamento civile” e della “tutela della concorrenza” – ma è anche valorizzato il positivo rapporto che può instaurarsi fra le Regioni e le realtà locali che operano nel mondo delle professioni e che devono fare parte integrante del sistema economico territoriale che caratterizza la realtà attuale. Questo stretto legame fra le esigenze che il mondo delle professioni esprime, il territorio e l'istituzione regionale è il presupposto per ulteriori incrementi della capacità di “stare sul mercato” delle persone e delle realtà economiche territoriali. Tale legame può essere valorizzato, in particolare, attraverso l'aumento e la qualificazione sia della formazione, sia degli strumenti di interconnessione con le singole realtà economiche ed istituzionali, sia di tutto ciò che serve a migliorare il prodotto che le attività professionali offrono ai cittadini, agli utenti ed alle imprese



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La regione Campania riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.
2. La regione Campania, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.
3. La regione Campania, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.
4. L'inserimento nel registro previsto dall'articolo 4 viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge.
5. Ai fini della presente legge, si intende:
 - a) per - utente di un'attività professionale - il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
 - b) per - attività professionale - un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa;
 - c) per - professione ordinistica - la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio, al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio;
 - d) per - professione non ordinistica - ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Istituzione della consulta regionale delle professioni

1. E' istituita presso la struttura regionale competente in materia di professioni la consulta regionale delle professioni, di seguito denominata consulta.
2. La consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attività professionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Composizione e funzionamento

1. La consulta e' costituita con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova consulta.
2. La consulta e' composta:
 - a) dall'assessore competente che la presiede;
 - b) dal direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;
 - c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.
3. Il rappresentante di una professione e' nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la direzione competente ne richieda la designazione.
4. Sono ammessi alla consulta gli ordini e i collegi che ne fanno richiesta alla direzione competente secondo modalita' fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato un segretario della consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.
6. La consulta puo' articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.
7. La consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Registro delle associazioni

1. Ai fini della presente legge, con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'assessore competente in materia di professioni, sono inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

2. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito definito registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.

3. Per ottenere l'inserimento nel registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:

- a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;
- b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intende esercitare la medesima attività;
- c) modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscono la qualità dei servizi resi agli utenti;
- d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurano l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;
- e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.

4. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento delle associazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Comitato regionale delle professioni non ordinistiche

1. Presso la direzione competente in materia di professioni e' istituito il comitato regionale delle professioni non ordinistiche.

2. Il comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. Il comitato e' costituito con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo comitato.


4. Il comitato e' composto:

- a) dall'assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
- b) dal direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
- c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.

5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

7. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario del comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Aggiornamento professionale

1. L'amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.
2. I progetti sono realizzati in collaborazione con gli ordini, i collegi, le associazioni professionali di professioni ordinistiche e le associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche e con le università e altri istituti scientifici.




Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Certificazioni di qualità

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8


Cooperative di garanzia

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.

2. Le camere di commercio della Regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al venticinque per cento del loro ammontare, a condizione che:

- a) sono costituite da almeno cento professionisti;
- b) lo statuto della cooperativa prevede l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
- c) lo statuto della cooperativa non discrimina, ne' permette di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che sono indipendenti dall'esercizio della professione;
- d) i professionisti associati alla cooperativa sono iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali

1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

Interventi a favore delle persone

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.
2. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.




Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

Regolamenti d'esecuzione

1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 13

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2007 in euro 1.200.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui ad apposito capitolo di nuova istituzione dell'unità previsionale di base 2.69.162 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007.
2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, nel bollettino ufficiale della regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.